



CITTÀ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE STAFF AVVOCATURA

Prot. **155 AW.**

Al Segretario Generale
dr. Antonio Tumminello

Al Direttore della Direzione staff Risorse
Umane e Organizzazione
dr. Pino Antonio

e p.c. Direttore della Direzione Economico-Finanziaria
dr. Antonello Zaccone

SEDE

Oggetto: parere su indennità di posizione attribuibile a Pasino Vincenzo

Facendo seguito alla precedente nota del 18.3.2010 prot. 99 Avv., comunico che il Giudice dell'Esecuzione dr. Albini in data 17.3.2010 ha accolto l'istanza del Comune ed ha disposto la riunione di alcuni pignoramenti presso terzi, fissando la comparizione delle parti all'udienza del 11.5.2010.

All'udienza un rappresentante dell'Amministrazione, munito di delega del Sindaco, dovrà comparire e fare la dichiarazione sulle somme dovute al Pasino in forza della sentenza d'Appello n. 1193/2008, precisando l'importo lordo e l'importo netto poiché è su quest'ultimo importo che il Giudice assegna le somme ai creditori.

Ho preso atto delle difficoltà incontrate nel calcolare le spettanze dovute al Pasino per il periodo 7.4.2001(data del recesso dell'Amministrazione)/luglio 2007(compimento 65° anno di età).

Ritengo che il calcolo possa essere elaborato su dati certi quali lo stipendio tabellare risultante dai CCNL Area Dirigenza succedutesi nel periodo indicato, la RIA e il maturato economico.

Per quanto riguarda la retribuzione di posizione occorre tener conto che alla data della prima sospensione cautelare (9.11.1994) al Pasino era corrisposta una indennità di funzione ex art. 38 del D.P.R. 333/1990 pari al coefficiente 0,86 (lire 21.681.460 su 12 mensilità), poi elevato a seguito di ricorso a 0,89 (lire 22.437.790 su 12 mensilità) per l'incarico di dirigente CED.

Benchè con provvedimento sindacale n. 16307 del 3.8.1994, notificato il 4.8.1994, sia stato assegnato al Pasino l'incarico di direzione della Sezione Studi e Programmazione (incarico mai assoggettato a pesatura), in sostituzione dell'incarico precedentemente ricoperto di dirigente del Centro Elaborazione Dati, si può ragionevolmente sostenere che l'ultima indennità corrisposta sia da individuarsi nella indennità di lire 22.437.790.

All'entrata in vigore del CCNL Area Dirigenza del 10.4.1996 il Pasino era un dirigente senza attribuzione di direzione di struttura per cui non ha beneficiato dell'applicazione dell'art. 40 "Retribuzione di posizione di direzione di struttura".

Per questo motivo nel 2001, durante il periodo di trenta giorni di sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare con trattamento economico complessivo in godimento ex art. 37 comma 3 del CCNL 1994/1997, è stata calcolata l'indennità di posizione (rectius funzione) nella misura di lire 21.681.460 pari a quella originariamente attribuita per l'incarico di dirigente CED, in quanto era pendente avanti il TAR Piemonte ricorso avverso il provvedimento sindacale del 3.8.1994.

Pertanto, poiché dal 1994 il Pasino è sempre stato dirigente senza direzione di struttura ex art. 40 nonché dirigente senza incarico "speciale" ex art. 41, si può ritenere di continuare ad applicare tale indennità o meglio quella successivamente riconosciuta a tutti i dirigenti dell'Ente di lire 23.160.000, quale clausola di salvaguardia ex art. 42 del CCNL citato, a far data dall'1.1.1996, come risulta dalla deliberazione G.C. n. 2026 del 27.12.1996.


Su tale importo si possono riconoscere gli aumenti fissi (e le conseguenti riduzioni) della indennità di posizione previsti dai CCNL a partire dal 1.1.1996 e fino al 2007.

Proprio perchè trattasi di applicazione di clausola di salvaguardia in ossequio al principio di reformatio in peius, non applicherei nel caso de quo i contratti integrativi decentrati che presuppongono sempre l'attribuzione di un incarico sindacale su una posizione dirigenziale prevista in dotazione organica.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Alessandria, 28.4.2010.

Avv. Orietta Bocchio

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'O. Bocchio'.